

FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO PER IL PERSONALE DEL GRUPPO FS – FAQ

05/09/2013

	LE PRESTAZIONI DEL FONDO	
1	Quali sono le prestazioni del Fondo Bilaterale?	Il Fondo Bilaterale di sostegno al reddito dei dipendenti delle aziende del Gruppo Ferrovie dello Stato provvede al finanziamento di prestazioni ordinarie per il mantenimento del rapporto di lavoro e prestazioni straordinarie con risoluzione del rapporto di lavoro.
	SULLE PRESTAZIONI ORDINARIE	
2	Quali sono le prestazioni ordinarie del Fondo?	Le prestazioni ordinarie del Fondo sono destinate a: • interventi di riconversioni/riqualificazioni professionale; • riduzione di orario/part time.
3	A quanto ammontano gli assegni ordinari?	Per i periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo il lavoratore percepisce un assegno ordinario, la cui misura mensile è pari a: • 100% per gli interventi di riconversione/riqualificazione professionale; • 70% per gli interventi di riduzione di orario/part-time Le percentuali sono calcolate sulla retribuzione lorda mensile di riferimento (art.9, punto 11 accordo 15.5.2009)
4	Quali sono le modalità di erogazione dell'assegno ordinario?	L'assegno ordinario sarà anticipato mensilmente dall'azienda al dipendente per conto del Fondo.
5	L'importo dell'assegno ordinario è modificabile?	Sì, la retribuzione lorda mensile di riferimento utilizzata per il calcolo dell'assegno ordinario si ricalcola se, durante la permanenza nel Fondo, intervengono accordi contrattuali che incrementino le voci fisse e continuative della retribuzione.
6	Come sarà considerata la contribuzione che si riferisce al periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni ordinarie?	La contribuzione relativa al periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni ordinarie si definisce "contribuzione correlata".
	SULLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE	
7	Quali sono le prestazioni straordinarie?	Le prestazioni straordinarie riguardano l'accompagnamento a pensione dei lavoratori dichiarati in esubero al termine della procedura prevista dagli accordi del 15.5.2009 che, entro 48 mesi dalla data di collocazione nel Fondo, raggiungano la prima finestra utile per l'erogazione della pensione (di vecchiaia o anticipata).
8	Che cos'è l'assegno straordinario?	È la prestazione economica erogata dal Fondo

		Bilaterale di sostegno al reddito dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. L'importo dell'assegno straordinario è erogato per tredici mensilità.
9	Chi eroga l'assegno straordinario?	Le sedi INPS, per conto del Fondo, provvederanno all'erogazione mensile dell'assegno straordinario.
10	A chi spetta l'assegno straordinario?	Spetta ai lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS destinatari dell'accordo del 15.5.2009. Possono accedere alle prestazioni del Fondo per un massimo di 48 mesi i lavoratori che, entro il medesimo periodo o per periodo inferiore ai 48 mesi, raggiungano il primo requisito utile: pensione anticipata o di vecchiaia.
11	Quale sarà l'importo dell'assegno straordinario?	L'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo sarà calcolato dall'INPS che lo comunicherà al dipendente. Tecnicamente, il valore sarà pari all'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di appartenenza dei singoli lavoratori, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata o vecchiaia che sarà maturata durante il periodo di permanenza nel Fondo (oltre all'importo delle ritenute di legge sull'assegno).
12	Quando viene erogato l'assegno straordinario?	L'assegno viene erogato dal primo mese successivo a quello di cessazione dal servizio e fino al giorno / mese precedente a quello previsto per la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia, in relazione al primo requisito utile che raggiunga il dipendente.
13	Modalità di pagamento dell'assegno straordinario	L'assegno è pagato in rate mensili anticipate, ossia all'inizio del mese di competenza (dodici mensilità più la tredicesima erogata il 1° dicembre) ed è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione (finestra di uscita).
14	Cosa succede in caso di pagamento in unica soluzione degli assegni straordinari spettanti per l'intero periodo di accompagnamento a pensione?	Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario unico sarà pari al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso di sconto ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell'accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale (comma 2, art. 10 accordo 15.5. 2009).
15	L'assegno straordinario è reversibile?	No. L'assegno non è reversibile ai superstiti ai quali, tuttavia, viene liquidata comunque la pensione indiretta che tiene conto dei contributi versati e della contribuzione correlata versata a favore del lavoratore fino alla data del decesso.

16	L'assegno straordinario è rivalutabile?	No.
17	Come sarà considerata la contribuzione che si riferisce al periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie?	La contribuzione relativa al periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie si definisce "contribuzione correlata".
17 bis	Si applica la c.d. "Penalizzazione" di cui alla legge 214/2011 e s.m.i., a chi accede alle prestazioni straordinarie del Fondo?	Si, anche fino al 31.12.2017 perché la contribuzione correlata non è tra quelle considerabili, a tali fini in base alla legge, contribuzione effettiva da lavoro. Dal 1° gennaio 2018 la penalizzazione si applica comunque a prescindere dal tipo di contribuzione accreditata se si è in possesso di un'età anagrafica inferiore ai 62 anni.
17 ter	Come si calcola la penalizzazione?	Si calcola con riferimento all'età anagrafica che sarà raggiunta <u>al momento dell'uscita dal Fondo</u> (vedi sul punto anche la delibera del Comitato Amministratore del Fondo n. 6 del 28.02.2013, pubblicata in questa area). Se l'età è inferiore a 62 anni si applicano le percentuali di penalizzazione previste dalla legge.
17 quater	A cosa si applica la penalizzazione?	La penalizzazione si applica sulla quota retributiva maturata entro la data del 31.12.2011 dell'assegno straordinario, fin dal momento della sua prima erogazione. <u>Esempio 1:</u> • età all'ingresso nel Fondo: 58 anni e 6 mesi • permanenza nel Fondo: 3 anni • età all'uscita dal Fondo: 61 anni e 6 mesi La penalizzazione in tal caso sarà pari allo 0.50% ($1\% : 12 \times 6$) e verrà calcolata sin dal 1° mese di erogazione dell'assegno straordinario. <u>Esempio 2:</u> • età all'ingresso nel Fondo: 58 anni e 6 mesi • permanenza nel Fondo: 4 anni • età all'uscita dal Fondo: 62 anni e 6 mesi La penalizzazione in tal caso non sarà applicata.
17 quinquies	Le precisazioni di cui alle FAQ 17 bis, ter, quater sono in contrasto con le indicazioni INPS stabilite con circolare 1° agosto 2013, n. 119?	NO , perché tale circolare si applica alla fattispecie dei c.d. "lavoratori anziani" di cui all'art. 4 della legge 92/2012 e non riguarda, quindi, i lavoratori delle Società del Gruppo FS che accedono alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno al reddito di cui agli Accordi del 15.05.2009.
	MODALITA' DI ACCESSO E PERMANENZA NEL FONDO	
18	Quale documentazione dovrà essere presentata all'azienda per poter accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo?	Per accedere volontariamente alle prestazioni straordinarie il lavoratore dovrà accettare di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con l'azienda. Dovrà altresì presentare idonea certificazione dei periodi contributivi delegando l'azienda all'acquisizione di tale documentazione,

		nonché autocertificazione relativa ai carichi di famiglia.
19	L'accesso al fondo è possibile su richiesta dell'interessato o è l'azienda che individua i nominativi? Chi stabilisce se un impianto/settore può usufruire del Fondo?	L'accesso al Fondo è possibile dietro richiesta di quei dipendenti, individuati dall'azienda a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali, ricompresi nell'ambito del numero e dei profili professionali dichiarati in esubero nel progetto aziendale a livello territoriale. E' competenza dell'azienda stabilire gli impianti/i settori in cui sono necessari interventi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale.
20	Qual è la durata del Fondo?	La durata del Fondo è stata fissata in 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento (25.06.2010).
21	La richiesta di adesione al Fondo è revocabile?	In relazione alle indicazioni fornite dalle competenti funzioni di Gruppo, la irrevocabilità della domanda va intesa nel limitare la presentazione della domanda solo da parte di coloro che hanno un reale interesse a fruire delle prestazioni del Fondo. Pertanto, la c.d. manifestazione d'interesse non prevede alcuna accettazione preventiva di risoluzione del rapporto di lavoro, essendo questa subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: • dichiarazione di esubero nello specifico progetto territoriale di riorganizzazione; • possesso dei requisiti di pensionamento; • sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale in sede sindacale.
21 bis	Per un lavoratore per cui l'INPS determini il mancato accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno successivamente alla sua cessazione dal servizio a tale fine (cioè nel periodo di attesa per la liquidazione dell'assegno straordinario da parte dell'INPS), cosa è previsto?	E' previsto l'annullamento della collocazione nel Fondo del dipendente con immediata ripresa del servizio. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro (successivamente annullata) e l'effettiva data di ripresa di servizio del lavoratore, è previsto il pagamento allo stesso della retribuzione (e relativa contribuzione) che avrebbe ricevuto come se avesse lavorato. Tuttavia si osserva che il lavoratore non potrà in tal caso promuovere azioni legali verso la propria Società tese al risarcimento di ulteriori danni (es. danni morali, ecc..) come preventivamente accettato nella manifestazione d'interesse.
22	Il rapporto di lavoro in essere cesserà con l'accesso al Fondo per l'erogazione delle prestazioni straordinarie?	Si. L'accesso alle prestazioni straordinarie (erogazione dell'assegno straordinario per l'accompagnamento alla pensione) presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.
23	Quando sarà erogato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ai dipendenti che usufruiranno delle prestazioni straordinarie del Fondo?	Il TFR sarà erogato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
24	Il dipendente che richiede di usufruire	L'importo, così come calcolato dall'INPS, sarà reso

	delle prestazioni straordinarie del Fondo potrà conoscere l'esatto importo dell'assegno di pensione?	noto al dipendente con l'erogazione del primo assegno straordinario.
25	Il dipendente che accede alle prestazioni straordinarie del Fondo mantiene il diritto alle Concessioni di viaggio al pari di un "dipendente in servizio" o è considerato quale "dipendente in pensione"?	Il dipendente che accede alle prestazioni del Fondo risolve il rapporto di lavoro e, secondo quanto previsto dagli accordi del 15.5.2009, il trattamento relativo alle CLC sarà lo stesso di quanto previsto per i lavoratori pensionati. Si confermano le modalità in uso per di rilascio previste per i pensionati (requisiti e corresponsione quota annua)
26	Coloro che percepiranno l'assegno straordinario avranno diritto all'assegno nucleo familiare da parte del Fondo?	No. L'erogazione dell'assegno nucleo familiare non è prevista come una prestazione a carico del Fondo.
27	Durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie è possibile instaurare rapporti di lavoro dipendente o lavoro autonomo con altro datore di lavoro?	E' possibile, purché il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo e sempreché l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) non sia prestata a favore di aziende in concorrenza con l'ex datore di lavoro. La violazione delle suddette prescrizioni comporta la decadenza del diritto alla prestazione, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata (commi 8 e 9 dell'art.12 dell'Accordo Istitutivo del 15.05.2009).
28	Cumulabilità degli assegni straordinari con redditi da lavoro dipendente derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende non in concorrenza con l'ex datore di lavoro	Gli assegni straordinari sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dello stesso assegno. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nel caso indicato, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
29	Con quale criterio si stabilirà l'accesso dei dipendenti alle prestazioni straordinarie del Fondo in caso di richieste superiori al numero degli esuberi dichiarati?	Potrà accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo il personale dichiarato in esubero nell'accordo sindacale. In caso di richieste numericamente superiori rispetto al numero degli esuberi dichiarato si utilizzano, nell'ordine ed a parità di condizioni, i seguenti criteri di scelta: 1. maggiore anzianità contributiva all'atto di accesso al Fondo; 2. maggiore prossimità alla prima finestra pensionistica utile;

		3. volontarietà; 4. minori carichi di famiglia.
30	Come sarà stabilita la data di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo?	Sarà stabilito coerentemente con la sottoscrizione dell'accordo sindacale e la relativa ratifica del Comitato Amministratore del Fondo. Comunque, il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati dovrà essere risolto entro 180 gg. a partire dalla data di prima collocazione nel Fondo.
31	Il dipendente che accede alle prestazioni straordinarie del Fondo potrà proseguire a versare le quote relative a cessioni, prestiti e/o finanziamenti mediante trattenute sull'assegno straordinario?	No. L'unica trattenuta prevista dagli accordi regolanti il Fondo è quella relativa alle quote sindacali. Il dipendente che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo è tenuto a provvedere al saldo di quanto ancora dovuto in relazione a cessioni, prestiti e/o finanziamenti alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, considerata anche la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto solitamente posta a garanzia del credito
32	Ai fini del cumulo con l'assegno straordinario, quali redditi sono da considerarsi reddito da lavoro autonomo?	Pur nelle more di una conferma da parte degli organi di amministrazione e gestione del Fondo, occorre fare riferimento alla vigente normativa in tema di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo, come esplicitato dalla Circolare INPS n. 197/2003, la cui disciplina risulta applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 12, comma 5 dell'Allegato C all'Accordo programmatico del 15.5.2009. L'Istituto individua come redditi da lavoro autonomo, ai soli fini di cui sopra, quelli conseguiti: • dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali • dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni Sono inoltre da considerare reddito da lavoro autonomo ogni altro compenso percepito per attività di lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione ai fini fiscali. In particolare devono essere considerati redditi da lavoro autonomo, a titolo esemplificativo: • i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro; • i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni; • i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di Enti o Associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.; • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione,

		nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro. Secondo le indicazioni fornite dall'INPS in merito al cumulo tra pensione e lavoro autonomo, i redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione debbono considerarsi redditi da lavoro autonomo, <u>indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali</u>. Secondo l'INPS, pertanto, i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere valutati, ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici, come redditi da lavoro autonomo.
33	Percepisco un'indennità in qualità di consigliere regionale. Tale indennità è considerata come reddito da lavoro autonomo? E come viene considerata ai fini del cumulo con l'assegno straordinario?	Pur nelle more di una conferma da parte degli organi di amministrazione e gestione del Fondo, sulla base delle indicazioni fornite da INPS con la Circolare n. 197/2003, paragrafo 1, non sono rilevanti ai fini del cumulo con la pensione, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive, non essendo neppure identificabili come redditi da lavoro autonomo. Nella circolare citata, l'INPS ha identificato a titolo esemplificativo che non sono da considerarsi redditi da lavoro autonomo: • le indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi e dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali; • i gettoni di presenza percepiti dai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane per la partecipazione a consigli e commissioni. Partendo dal richiamo operato dall'art. 12, comma 5 dell'Allegato C all'Accordo del 15.5.2009, alla vigente normativa in tema di cumulo tra pensione e reddito, tali indennità sono totalmente cumulabili con l'assegno straordinario.
34	Cosa si intende per "attività lavorativa prestata in regime di incompatibilità" di cui all'art.12, comma 1, del Regolamento del Fondo?	L'attività lavorativa prestata in regime di incompatibilità di cui all'art.12, comma 1, del Regolamento del Fondo, deve essere intesa come qualsiasi attività prestata durante il periodo di fruizione dell'assegno straordinario, in proprio o per

		interposta persona, o prestata a favore di soggetti che svolgono attività, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro alle cui dipendenze prestava servizio il dipendente.
35	Cosa si intende per "attività in concorrenza" di cui all'art.12 del Regolamento del Fondo?	Per attività in concorrenza deve intendersi quella svolta direttamente o a favore di soggetti e imprese che operano nel settore dei trasporti (in particolare nel trasporto ferroviario), oltre che le attività di fornitura di beni e servizi ad imprese del medesimo settore.
	NORMATIVA PENSIONAMENTO	
36	Chi è già in possesso dei requisiti pensionistici potrà accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo?	No. Per chi abbia già maturato il diritto alla pensione è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro con l'azienda, senza diritto alle prestazioni straordinarie, nel caso tale personale rientri nel quantitativo del personale dichiarato in esubero dall'accordo sindacale, dopo l'accoglimento delle domande di accesso volontario alle prestazioni straordinarie.
37	A chi farà carico la contribuzione durante il periodo di permanenza nel Fondo?	La contribuzione correlata per il periodo di permanenza nel Fondo viene finanziata per intero (quota azienda e quota lavoratore) dall'azienda ed è pari al 33% della retribuzione lorda mensile individuata nell'accordo del 15.5.2009 (punto 11, art.9, all. C).
38	Per quanto tempo si avrà diritto al versamento della contribuzione correlata?	Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del primo requisito utile per conseguire il diritto al trattamento pensionistico (pensione anticipata o di vecchiaia).
39	Qual è l'importo della retribuzione lorda di riferimento per il calcolo della contribuzione correlata?	La retribuzione lorda mensile di riferimento si calcola dividendo per 12 la somma delle retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti l'avvio della procedura per la gestione degli esuberanti, al netto di alcune voci retributive: compensi per lavoro straordinario, importi erogati in caso di trasferte, ai sensi dell'art.77, punto 1, CCNL 20.07.2012, premio di risultato, indennità per il trasferimento, erogazioni una tantum a qualsiasi titolo ed escludendo a tal fine precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie.
40	In caso di erogazione in unica soluzione dell'assegno straordinario avrò diritto alla contribuzione correlata?	No. La contribuzione correlata non sarà versata.
41	Sono ancora applicabili le finestre di uscita di cui alla legge n. 122/2010, successivamente alla riforma in materia pensionistica di cui alla legge n. 214/2011?	No, tranne in caso di conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica attraverso il sistema sperimentale per le lavoratrici con opzione per il sistema contributivo, di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004.

42	L'importo che sarà erogato al momento del collocamento in pensione subirà riduzioni in virtù della permanenza nel Fondo?	E' onere dell'INPS procedere al calcolo dell'assegno straordinario che, da subito, sarà pari all'importo lordo della pensione che spetterà al lavoratore al momento dell'uscita dal Fondo. Il valore del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento sarà calcolato con la maggiorazione virtuale dell'anzianità contributiva mancante per accedere al diritto alla pensione anticipata o a quella mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia e pari alla pensione che si sarebbe maturata restando in servizio fino a detto limite.
43	Che cosa succederà in caso di decesso del dipendente durante la permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie?	Così come previsto per i dipendenti in servizio, i superstiti dei lavoratori deceduti durante il periodo di permanenza nel Fondo potranno richiedere all'INPS l'erogazione di una pensione indiretta.
44	Il dipendente che possiede i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo ma non presenta regolare richiesta per usufruirne, potrà farlo in un secondo momento?	Potrà presentare la sua richiesta nei termini stabiliti dall'azienda. Dal momento in cui la procedura sarà completata nessun nuovo inserimento sarà possibile. Sarà pertanto necessario attendere l'eventuale attivazione di una nuova procedura da parte dell'azienda.
45	Al termine del periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie verrà automaticamente erogata la pensione da parte dell'INPS?	No. Al termine del periodo di permanenza nel Fondo dovrà essere presentata la domanda di pensionamento all'INPS.
46	Cosa succederà in caso di modifica dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie?	Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti stipulanti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che stanno usufruendo delle prestazioni straordinarie del Fondo (Art.16, allegato C all'accordo programmatico del 15 maggio 2009).
47	Si può presentare richiesta al Fondo per usufruire delle prestazioni straordinarie senza aver maturato i requisiti previsti, solo per assicurarsene l'accesso in un momento futuro?	No. Possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo soltanto i lavoratori, dichiarati in esubero nell'ambito della procedura prevista nell'accordo sindacale che, entro 48 mesi a partire dalla data di collocazione nel Fondo, raggiungano il primo requisito utile per ottenere l'erogazione della pensione anticipata o di vecchiaia. Pertanto, le richieste presentate dai non aventi i requisiti non verranno prese in considerazione.
48	Il servizio militare è considerato utile ai fini del calcolo della contribuzione effettiva necessaria per il raggiungimento dei requisiti pensionistici?	Sì, il servizio militare è valido ai fini del calcolo della contribuzione effettiva necessaria al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità (vecchiaia o anticipata).
49	Ai sensi della specifica deroga stabilita dalla legge n. 214/2011, fino al 31.12.2015 le donne possono accedere alla pensione optando per il sistema	Questa scelta è esercitabile. Le donne che scelgono di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 9, della L. n. 243/2004, di conseguire la pensione in regime sperimentale, valido fino al 31.12.2015, con

	contributivo con 57 anni di età e 35 anni di contributi. Si può accedere al fondo straordinario con l'opzione sopra indicata?	57 anni di età e 35 di contributi (in tal caso si applicano le c.d. finestre mobili e l'adeguamento del requisito all'incremento della speranza di vita), possono accedere al Fondo di sostegno per raggiungere tali requisiti, <u>purché esercitino, al momento dell'accesso al Fondo, mediante apposita dichiarazione, la scelta irrevocabile per la liquidazione del trattamento di pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997.</u> Si ricorda che anche l'assegno straordinario, di conseguenza, verrà liquidato con i criteri del sistema contributivo come la pensione. Bisogna evidenziare che il tasso di sostituzione (rapporto tra pensione e ultima retribuzione) della pensione calcolata con il sistema contributivo risulta inferiore a quello del trattamento di pensione calcolato con il sistema retributivo: è opportuno che all'atto della scelta la lavoratrice richieda alle strutture competenti degli Enti previdenziali una valutazione sugli effetti sulla futura pensione che l'esercizio della predetta scelta potrà determinare. <u>Si conferma che questa è un'opzione volontaria e che non è ricompresa nei "requisiti utili" per conseguire il trattamento di pensione di vecchiaia o anticipata.</u>
50	Sono un dipendente con invalidità superiore al 74%. L'incremento contributivo previsto dalla legge 388/2000 sarà tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni del Fondo?	Si, secondo quanto previsto dalla delibera n. 6 - seduta del 14 gennaio 2011- adottata dal Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS, per i soggetti privi della vista di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985 n.113 e successive integrazioni e modificazioni, nonché per i sordomuti e per gli invalidi di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, l'importo dell'assegno di sostegno al reddito è determinato in misura corrispondente all'importo netto della pensione spettante ai sensi del "Regolamento di funzionamento del Fondo" di cui all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009, calcolato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate. Al momento dell'accesso al Fondo, dovrà essere presentata apposita dichiarazione unitamente alla relativa certificazione inerente l'invalidità posseduta.
	REGIMI FISCALI DI COMPETENZA	
51	Quale sarà il regime fiscale cui sarà sottoposto l'assegno straordinario	Sulla base del parere reso dall'Agenzia delle Entrate alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo si

	corrisposto ratealmente durante il periodo di permanenza nel Fondo?	applicherà la tassazione ordinaria. Gli interessati potranno pertanto continuare a presentare regolare dichiarazione dei redditi (mod. 730, ecc.) per operare detrazioni e deduzioni.
52	Relativamente alle prestazioni straordinarie, a chi dovranno essere comunicate, durante la permanenza nel Fondo, le variazioni intervenute nella dichiarazione per le detrazioni d'imposta?	Il rapporto di lavoro con l'azienda si interrompe al momento dell'entrata nel Fondo per prestazioni straordinarie. Quindi, ogni variazioni utile ai fini fiscali, dovrà essere comunicata all'INPS che effettua un service amministrativo al Fondo, vero sostituto d'imposta, per la gestione degli assegni straordinari.
53	Quale sarà il regime fiscale cui sarà sottoposto l'assegno straordinario erogato in unica soluzione?	Alle prestazioni straordinarie erogate in unica soluzione dal Fondo si applicherà la tassazione separata.
54	Il dipendente che usufruirà delle prestazioni straordinarie del Fondo, potrà ancora avvalersi dell'assistenza fiscale? Se sì, con quali modalità?	Sì, il dipendente che usufruirà delle prestazioni straordinarie del Fondo potrà avvalersi dell'assistenza fiscale presentando il modello 730 all'INPS. L'INPS, in virtù del contratto di service stipulato con il Gruppo FS, provvederà ad effettuare i conguagli risultanti dal modello 730 (debito/credito) operando quale Sostituto d'Imposta in nome e per conto del Fondo.
	IN MERITO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
55	Durante la permanenza nel Fondo di sostegno sarà possibile richiedere l'erogazione anticipata delle prestazioni di previdenza complementare? In caso affermativo, potrà essere liquidata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o al momento del pensionamento?	Sì. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di richiedere il riscatto della posizione individuale maturata in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento del diritto alle prestazioni pensionistiche, con le modalità di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 252/ 2005.
56	E' possibile continuare ad effettuare il versamento dei contributi ad Eurofer durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie?	Sì. L'aderente può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione ad Eurofer senza il contributo del datore di lavoro.
57	Durante il periodo di permanenza nel Fondo per prestazioni straordinarie l'azienda continuerà a versare la quota contributiva a proprio carico ad Eurofer?	No. Con la cessazione del rapporto di lavoro l'azienda cesserà di effettuare i versamenti sia del TFR, sia dei contributi a proprio carico dovuti ad Eurofer.
58	Quale sarà il regime fiscale del riscatto della posizione individuale accantonata presso Eurofer in caso di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di sostegno?	Secondo la nota del 12 gennaio 2011 indirizzata dal Fondo Eurofer alle Parti Istitutive, in caso di riscatto Eurofer stesso applicherà, per le somme accantonate fino al 31 dicembre 2006, la tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR; per quelle accantonate dal 1 gennaio 2007 tassazione con aliquota del 15%. Nel caso di richiesta di riscatto integrale della posizione, al momento di ingresso nel Fondo di sostegno, anche del restante 50% della posizione questo verrà liquidato successivamente al riscatto parziale per

		mobilità e verrà assoggettata alla tassazione prevista per i riscatti per cause diverse
--	--	---